

**REGOLAMENTO (CE) N. 1262/96 DELLA COMMISSIONE**  
del 1° luglio 1996

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83 relativo ai contratti di  
magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato  
e il mosto di uve concentrato rettificato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio; che all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è prevista soltanto per i vini da tavola la conclusione di due contratti al massimo per i vini che si trovano nella stessa cantina; che occorre stabilire le stesse condizioni per tutti i prodotti che possono essere oggetto di contratto di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1059/83, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 12, lettere c), d) ed e) e per i vini da tavola di uno stesso tipo o in stretta relazione economica con lo stesso tipo di vino da tavola che si trovano nella stessa cantina e per i quali è fissato lo stesso importo di aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 64 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 30.6.1995, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 116 del 30.4.1983, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 260 del 31.10.1995, pag. 10.